



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

RIUNIONE GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2011

1) Reclamo NEAPOLIS MUGNANO

avverso le sanzioni:

- ammenda di €7.500,00 alla reclamante;
- inibizione a tutto il 31.12.2011 al Sig. Moxedano Mario,

inflitte seguito gara Neapolis M./Trapani del 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – com. Uff. n. 145/DIV del 5.4.2011)

PARZIALMENTE ACCOLTO e per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Moxedano Mario al 31.7.2011. Conferma nel resto.

2) Reclamo A.S. ANDRIA BAT S.R.L.

avverso la sanzione dell'inibizione a tutto il 31.5.2011 inflitta al signor Vincenzo Greco seguito gara Andria Bat/Benevento del 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)

RESPINTO

3) Reclamo Calc. MATTEO AMICO

avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflittagli seguito gara Giulianova/Giacomense del 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)

RESPINTO

4) Reclamo U.S. FOGGIA

avverso le sanzioni:

- ammenda di €20.000,00 con diffida alla società;
- inibizione a tutto il 31.12.2011 al Sig. Casillo Pasquale (dirigente della Società U.S. Foggia), inflitte seguito gara Foggia/Nocerina del 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)

RINVIATO su istanza di parte

5) Reclamo S.S. JUVE STABIA

avverso la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Juve Stabia/Taranto del 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 157/DIV del 26.4.2011)

RESPINTO

6) Reclamo S.S. JUVE STABIA

avverso la sanzioni della squalifica per 2 gare effettive inflitte al Sig. Braglia Piero seguito gara Cavese/Juve Stabia del 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 161/DIV del 03.05.2011)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Braglia Piero ad 1 giornata effettiva di gara e ammenda di €500,00.